L'Assemblea dei Soci di PoliNetwork

VISTO lo Statuto

EMANA Il seguente Regolamento interno

	Scopo
2	Definizioni 2.1 Admin 2.2 Comportamenti gravi e lesivi all'immagine dell'Associazione 2.3 Decano dei Soci 2.4 Soci attivi 2.5 Sede legale 2.6 Canale di contatto 2.7 Quota associativa
3	Regolamento dei lavori Assembleari 3.1 Andamento generale dei lavori delle Assemblee
4	Regolamento interno Direttivo 4.1 Elezione del Direttivo
5	Dipartimenti5.1 Descrizione generale105.2 Gestione Interna105.3 Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT)105.4 Relazioni Istituzionali105.5 Eventi e Partnership105.6 Social Media Management e Marketing115.7 Ulteriori Dipartimenti12
6	Regolamento interno Collegio dei Probiviri 6.1 Funzionamento 12 6.1.1 Note generali 1 6.1.2 Partecipazione a distanza ai Collegi 1 6.2 Composizione 1 6.2.1 Composizione 1 6.2.2 Durata in carica 1 6.2.3 Dimissioni 1 6.2.4 Revoca 1 6.2.5 Integrazione 1 6.2.6 Espulsione 1 6.2.7 Scioglimento 1 6.3 Cariche interne 1 6.3.1 Cariche interne 1 6.3.2 Elezioni interne 1 6.3.3 Elezioni interne 1 6.3.2 Elezioni interne per cessazione dalla carica 1 6.4 Incompatibilità 1 6.5 Regolamento elettorale per le elezioni generali di un nuovo Collegio 1 6.5.1 Introduzione 1 6.5.2 Commissione Elettorale 1 6.5.3 Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea
7	Network157.1 Invio di materiale nel Network157.2 Sanzioni15
8	Emanazione dei regolamenti di secondo livello (RISL)168.1 Introduzione168.2 Richiesta di discussione168.3 Raccolta dei Regolamenti interni di secondo livello168.4 Divieto di modifica puntuale168.5 Obbligo di aggiornamento generale16

9 Modifiche al Regolamento	17
10 Disposizioni transitorie	17
11 Disposizioni finali	17

1 Scopo

- 1. Il presente regolamento interno (anche denominato "Regolamento interno di primo livello") è emanato per disciplinare quanto previsto dagli articoli 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 dello Statuto e ogni altro aspetto necessario al funzionamento dell'Associazione.
- 2. Al fine di permettere una maggiore flessibilità, il presente Regolamento interno conferisce altresì al Direttivo poteri regolatori di secondo livello (detti anche RISL) come da articolo 8 del presente regolamento. Il presente regolamento è gerarchicamente superiore ai RISL e inferiore allo Statuto.

2 Definizioni

2.1 Admin

Studente iscritto regolarmente ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico o iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano. Da inquadrare come volontario ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

2.2 Comportamenti gravi e lesivi all'immagine dell'Associazione

Si considerano comportamenti gravi e lesivi all'immagine dell'Associazione:

- 1. Violenza anche verbale nei confronti di altre persone;
- 2. Violazione del codice penale;
- 3. Comportamenti che non rispettino la linea di condotta della associazione nei confronti di membri o entità interne od esterne alla stessa.

2.3 Decano dei Soci

- 1. Il Socio più anziano per iscrizione assume il titolo di "Decano per iscrizione dei Soci". Tale qualifica sarà comunicata al Socio dal Segretario del Direttivo entro due settimane dal sussistere dei requisiti. Al Decano sarà attribuito apposito canale di contatto diretto ai fini di cui articolo 15 dello Statuto.
- 2. Nel caso di parità temporale di iscrizione il Decano dei Soci è il più anziano anagraficamente fra gli aventi diritto.

2.4 Soci attivi

- 1. Il presente articolo disciplina la qualifica di Socio attivo ai sensi del comma 11 dell'articolo 12 dello Statuto.
- 2. I Soci e i volontari sono raggruppati in base al Consiglio di Corso di Studi, così come definiti dal Politecnico di Milano, del quale il proprio corso fa parte.
- 3. I Soci Attivi sono divisi tra Soci Attivi Onorari e Soci Attivi Ordinari.
- 4. Ogni corso di studi del quale fanno parte almeno tre Admin esprime uno e un solo Socio Attivo Ordinario.
- 5. Ciascun gruppo elegge, fra i Soci, un Socio Attivo (anche detto Capo Admin), il quale rimarrà in carica per un anno, per un massimo di tre mandati e comunque fintanto che mantiene la qualità di Socio. In caso di parità viene proclamato eletto il più giovane. Al Socio attivo sarà affidata la gestione dei gruppi inseriti nel rispettivo Consiglio di Corso di studi. Nel caso il corso di studi non esprima alcun Socio Attivo Ordinario, la gestione passa al Dipartimento Gestione Interna.
- 6. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei presenti fra Soci e volontari e il suo svolgimento necessita la presenza (anche virtuale) di almeno due membri del Direttivo. Il membro del Direttivo che ne cura lo svolgimento dovrà assicurare un periodo di candidatura di quarantotto ore ed un periodo di voto sufficiente a permettere a tutti i presenti di votare, se la votazione è virtuale questo periodo è fissato a quarantotto ore. Se non perviene alcuna candidatura, la fase di candidatura prosegue ad oltranza. In caso di candidato unico (anche tardivo), la fase di candidatura non può essere chiusa prima di quattro ore dalla prima candidatura.
- 7. Il Direttivo, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, può attribuire la qualità di Socio Attivo Onorario anche ad altri Soci che abbiano contribuito fortemente a PoliNetwork, e che siano Soci o volontari (in tal caso il soggetto deve associarsi prima di ricevere questa attribuzione) da almeno sei mesi. Il numero di tali Soci non può superare i due decimi dei Soci Attivi eletti come ai precedenti due commi. L'Assemblea può validare l'elezione a Socio Attivo Onorario anche a chi non rispetta il requisito di permanenza temporale, su proposta del Direttivo.
- 8. Tutti coloro che sono stati membri del Direttivo, per almeno un anno continuativamente, sono Soci Attivi Onorari.
- 9. Coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e siano ancora Soci sono, di diritto, Soci Attivi Onorari.
- 10. La qualifica di Socio attivo si perde anche per provvedimento del Collegio dei Probiviri in seguito a gravi comportamenti contrari alle regole del network.
- 11. Nel caso in cui non sia possibile nominare un Socio per il raggiungimento del limite di cui al punto 7, i nuovi Soci Onorari sono messi in coda di attesa.
- 12. Nel caso un Socio Attivo Ordinario presenzi con scarsa frequenza alla vita associativa, il Direttivo ha facoltà di proporre la decadenza dalla carica, decisa con voto assembleare.

2.5 Sede legale

Ai fini dell'articolo 3 dello Statuto il Direttivo adotta apposita Delibera per determinare la sede legale dell'associazione. In caso di assenza di tale Delibera vale quanto specificato nell'Atto Costitutivo.

2.6 Canale di contatto

Spetta al Capo Dipartimento Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT) definire il canale di contatto dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto. Ogni Socio deve avere accesso a tale canale.

2.7 Quota associativa

La quota associativa di cui articoli 9, 10 e 11 dello Statuto è definita con Delibera del Direttivo. L'Assemblea può, con Atto di Indirizzo, determinare la quota. In tal caso il Presidente del Direttivo ratifica la decisione con proprio Decreto.

3 Regolamento dei lavori Assembleari

3.1 Andamento generale dei lavori delle Assemblee

3.1.1 Modus operandi generale

- 1. Le Assemblee sono aperte ai soli Soci, ai volontari e ai membri del Collegio dei Probiviri. Persone terze devono essere invitate dal Direttivo.
- 2. Hanno diritto di voto tutti gli associati salvo le eccezioni previste dal comma 11 dell'articolo 12 dello Statuto.
- 3. Le Assemblee discutono gli argomenti per cui sono state convocate nell'ordine in cui sono inseriti all'ordine del giorno. Per ogni punto il Presidente, o un suo delegato, procede con una relazione lasciando poi spazio ai Soci per la discussione. Esaurita la discussione, si procede alla votazione, qualora prevista. Conclusa la votazione il Presidente proclama i risultati e dichiara poi chiuso il punto all'ordine del giorno.
- 4. Ciascun associato che abbia diritto di voto sulla tematica, può proporre:
 - (a) la questione sospensiva: se approvata provoca il rinvio del punto all'ordine del giorno alla prossima Assemblea;
 - (b) modifiche: modifiche all'atto in oggetto di discussione. In caso di approvazione di modifiche si procede alla votazione del testo coordinato e redatto dal Direttivo.
 - (c) Atti di Indirizzo: direttive da seguire per il Direttivo.
- 5. È sempre previsto nell'ordine del giorno dell'assemblea il punto "varie ed eventuali" con il quale ciascun Socio può proporre o esporre ciò che ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea.
- 6. Non è possibile lo svolgimento di votazioni nei "varie ed eventuali", se non a scopo consultivo.
- 7. Ciascun Socio, entro dodici ore dall'Assemblea, può richiedere che sia dedicato un punto dell'ordine del giorno ad una sua proposta presentata contestualmente alla richiesta.
- 8. Il Collegio dei Probiviri ha diritto, e se richiesto l'obbligo, di esprimere parere su ogni argomento all'ordine del giorno e di riferire all'assemblea su qualsiasi altro argomento.
- 9. Per quanto non previsto l'Assemblea procede nei lavori su proposta del Presidente e previa approvazione che può essere per silenzio assenso oppure, in caso di opposizione, a maggioranza semplice.

3.1.2 Votazioni telematiche asincrone

- 1. Il Direttivo può prevedere, riguardo a tematiche per le quali non ritiene necessaria la convocazione di un'Assemblea dei Soci, votazioni telematiche asincrone. Tali votazioni devono rimanere aperte per almeno quarantotto ore e possono essere chiuse prima di tale termine solo se hanno già votato tutti gli aventi diritto oppure se passate ventiquattro ore vi è una vittoria matematica. Ciascun Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che può disporre la convocazione di un'Assemblea in presenza o in videoconferenza.
- 2. Ciascun Socio può fare richiesta al Direttivo di indire una votazione telematica per le proposte di cui all'articolo precedente. Quest'ultimo risponde entro il limite temporale come da articolo 2 dello Statuto.
- 3. Tale articolo non si applica in nessun caso alle votazioni di cui al capo quinto (Regolamento interno Direttivo) e al capo settimo (Regolamento interno Collegio dei Probiviri). Per tali votazioni è sempre richiesta la convocazione di un'Assemblea, sia essa in presenza o videoconferenza, che potrà comunque usare sistemi di voto telematico.
- 4. Il Collegio dei Probiviri deve essere informato contestualmente all'indizione di una votazione telematica asincrona.

3.1.3 Partecipazione a distanza alle Assemblee

- 1. Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto, qualora l'Assemblea sia stata convocata in presenza, di fare istanza al Presidente del Direttivo entro ventiquattr'ore dai lavori Assembleari per poter partecipare a distanza.
- 2. Il Presidente, compatibilmente con l'ordine del giorno, con il tipo di seduta e con i mezzi tecnici a disposizione, e in conformità a Statuto e Regolamento Interno, accetta o meno l'istanza del partecipante di cui comma precedente comunicandolo prima dell'inizio dei lavori Assembleari. Se non perviene risposta l'istanza è da considerarsi respinta.

3.2 Espulsione (o esclusione) dei Soci

- 1. Ai sensi del primo periodo della lettera c del comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto, il Direttivo delibera sull'espulsione del Socio.
- 2. La comunicazione all'Assemblea di cui ultimo periodo della lettera c del comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto viene fatta dal Segretario entro tre giorni dall'approvazione. La comunicazione deve contenere anche una relazione sulle motivazioni.

- 3. Su proposta di un Socio, da trasmettere entro il limite temporale di cui all'articolo 2 dello Statuto al Direttivo e, per conoscenza, al Collegio dei Probiviri l'Assemblea può deliberare l'opposizione alla Delibera di esclusione. La mozione è posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Nel frattempo la procedura di espulsione è sospesa. Qualora non giunga alcuna richiesta l'Assemblea approva implicitamente la Delibera di esclusione.
- 4. L'espulsione ha effetto dopo il passare del limite temporale oppure dopo la non approvazione di una mozione di opposizione. Il Socio è comunque sospeso dalle sue funzioni dalla Delibera del Direttivo.

4 Regolamento interno Direttivo

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sono disciplinate di seguito le modalità di elezione del Direttivo e di attribuzione delle cariche interne.

4.1 Elezione del Direttivo

4.1.1 Introduzione

L'Assemblea convocata per l'elezione del Direttivo prende il nome di Assemblea Elettiva. Il Direttivo Uscente, o se decaduto o dimissionario il Collegio dei Probiviri, fissa il numero dei componenti del nuovo Direttivo in conformità allo Statuto.

4.1.2 Elettorato attivo e passivo

- Per le elezioni del Direttivo il diritto di voto attivo è affidato ai soli Soci Attivi come stabilito dal comma 11 dell'articolo 12 dello Statuto.
- 2. Ai sensi dei commi 2 e 9 dell'articolo 13 dello Statuto l'elettorato passivo è attribuito a tutti i Soci.

4.1.3 Commissione Elettorale

- 1. Contestualmente all'emanazione della convocazione dell'Assemblea Elettiva, il Collegio dei Probiviri procede al sorteggio su base volontaria della Commissione Elettorale, che è composta da tre Soci attivi di cui uno Presidente e uno Segretario. Se non sono presenti sufficienti volontari, si sorteggia tra tutti i Soci
- 2. I membri della Commissione Elettorale non sono candidabili al Direttivo.
- 3. Qualunque membro della commissione elettorale può richiedere di essere sostituito previa comunicazione di un motivo valido. Sono considerati validi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, motivi di salute, lavoro, studio o la volontà di candidarsi al Direttivo. La sostituzione avviene per sorteggio. è possibile prevedere un elenco di sostituti che subentrano automaticamente.
- 4. Il Presidente della Commissione Elettorale presiede l'Assemblea Elettiva in vece del Presidente del Direttivo. Il segretario della Commissione redigerà il verbale dell'Assemblea Elettiva, in vece del Segretario del Direttivo.

4.1.4 Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea Elettiva

- 1. La Commissione si riunisce, anche in videoconferenza, entro tre giorni dalla nomina per l'avvio delle operazioni elettorali. In tale riunione, mediante regolamento elettorale, stabilisce:
 - (a) i termini e le modalità per l'invio delle candidature. L'avvio delle candidature avviene contestualmente alla chiusura della riunione e non può chiudersi prima di sette giorni dalla data fissata per l'Assemblea Elettiva;
 - (b) l'andamento dei lavori dell'Assemblea Elettiva;
 - (c) la gestione degli eventuali ricorsi.
- 2. La Commissione deve prevedere uno spazio, durante l'Assemblea Elettiva, per la presentazione dei candidati, assegnando a ciascun candidato un tempo equo e non inferiore a cinque minuti. Successivamente deve essere previsto uno spazio per le domande ai candidati da parte dei Soci.
- 3. La Commissione, successivamente alle domande, lascia spazio ad una arringa finale di massimo due minuti per candidato.
- 4. Se la Commissione lo prevede, può essere concesso un periodo di riflessione di massimo due ore, e dopo tale periodo si procede alla votazione.
- 5. Dopo la chiusura della votazione si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo.
- 6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei seggi da assegnare.
- 7. Successivamente alla proclamazione del nuovo Direttivo si procede all'assegnazione delle cariche interne.
- 8. Con la proclamazione degli eletti avviene il passaggio di consegne fra il Direttivo uscente e quello eletto.

4.1.5 Durata in carica Commissione e gestione ricorsi

- 1. La Commissione rimane in carica per la gestione degli eventuali ricorsi che devono essere presentati entro quindici giorni dall'Assemblea Elettiva.
- 2. La Commissione si esprime sui ricorsi entro i successivi trenta giorni.
- 3. Con l'esaurimento dei ricorsi o l'assenza dei medesimi la Commissione si scioglie automaticamente dandone comunicazione ai Soci.

4.2 Cariche

- Le cariche sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e i Capi di Dipartimento. Ulteriori
 cariche possono essere previste da Regolamenti interni di secondo livello che prevedono anche le
 modalità di attribuzione delle stesse.
- 2. Il Direttivo e le cariche interne durano due anni e i componenti sono rieleggibili una sola volta.
- 3. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario sono fra loro incompatibili. Qualora nessun componente del Direttivo intenda ricoprire la carica di Vicepresidente, questa è assunta dal membro più anziano (escluso il Presidente), la carica di Segretario è assunta dal membro più giovane (escluso il Presidente), la carica di Tesoriere è assunta dal Presidente.
- 4. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, possono essere assegnate solo ai membri del Direttivo.
- 5. Qualunque altra carica può essere assegnata dal Direttivo, con votazione a maggioranza dei due terzi dello stesso, a un qualsiasi Socio Attivo.

4.3 Assegnazione delle Cariche interne

- 1. Per l'assegnazione delle cariche Sociali si procede come di seguito:
 - (a) Ogni candidato, contestualmente alla presentazione della candidatura, può dichiarare due cariche Sociali che vorrebbe ricoprire in ordine di preferenza;
 - (b) Agli eletti viene assegnata la carica per la quale si sono proposti. L'ordine di elezione alla carica di membro del Direttivo determina la priorità sulla carica indicata (a titolo esemplificativo: se sia il primo degli eletti che il quarto degli eletti si sono proposti per la carica di Presidente essa è attribuita al primo degli eletti). In caso di parità di voti prevale il più giovane.
 - (c) Qualora, dopo la ridistribuzione, vi siano cariche Sociali vacanti, il Direttivo le assegna fra i propri componenti a maggioranza assoluta oppure, se possibile, fra i Soci Attivi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 2. Qualora una carica Sociale cessi dalle sue funzioni prima dello scadere del mandato, il Direttivo è convocato, entro tre giorni, per l'elezione dei nuovi incaricati, che rimangono in carica per il tempo rimanente del mandato interno. Nel caso in cui il Presidente cessi dalle sue funzioni, si procede all'elezione del Vicepresidente.

4.4 Dimissioni

- 1. Le dimissioni dalla carica di componente del Direttivo devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, al Presidente del Direttivo e al Vicepresidente del Direttivo.
- 2. Le dimissioni hanno sempre effetto dal momento di cui sono state presentate.
- 3. Il Collegio dei Probiviri controllerà se nel corso del mandato del Direttivo sopravvengano o meno le casistiche di cui commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 dello Statuto adoperando le conseguenti azioni.

4.5 Revoca

- 1. Un numero di Soci Attivi pari ad un decimo del totale dei Soci Attivi può chiedere la revoca di uno o più componenti del Direttivo.
- 2. L'Assemblea può revocare anche solo le cariche interne senza rimuovere dal Direttivo. In questo caso la carica viene assegnata applicando la procedura al punto 5.3.1 del presente regolamento ai membri del Consiglio Direttivo senza una carica.

4.6 Sospensione causa comportamenti gravi

- 1. In caso di comportamenti gravissimi che possano compromettere la funzionalità dell'associazione e qualora quattro decimi dei Soci Attivi lo richiedano nella presentazione della mozione di revoca il componente indicato è sospeso dalle sue funzioni.
- 2. I comportamenti gravissimi di cui comma precedente comprendono anche quelli indicati al punto 2.2 del presente regolamento. In tal caso l'Assemblea dei Soci Attivi si riunisce il terzo giorno non festivo successivo alla presentazione della mozione. In caso non sia presente la maggioranza assoluta dei Soci attivi l'assemblea è riconvocata la settimana successiva.

4.7 Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e Capo di Dipartimento del Dipartimento Relazioni Istituzionali è incompatibile con il ruolo di membro della Giunta del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano o membro del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

4.8 Decadenza

- 1. Il Direttivo, o un suo componente, possono decadere, oltre per quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, per:
 - (a) Perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
 - (b) Assunzione dell'incarico di membro del Direttivo di un'altra associazione iscritta nell'albo del Politecnico di Milano;
- 2. Il singolo componente deve informare il Direttivo e il Collegio dei Probiviri della sussistenza delle condizioni di decadenza. Ogni Socio può segnalare al Collegio dei Probiviri il sussistere di condizioni di decadenza del singolo componente del Direttivo. Il Collegio dei Probiviri deve verificarle in apposita riunione entro trenta giorni dalla presentazione.
- 3. La sola candidatura agli incarichi incompatibili non costituisce condizione di decadenza. La decadenza scatta nel momento in cui viene assunta la carica.
- 4. In caso di decadenza del Direttivo l'Assemblea è convocata, entro un mese, dal Decano dei Soci, per l'elezione del nuovo Direttivo.
- 5. Nel caso in cui un componente del Direttivo assuma incarichi politici presso altre istituzioni o partiti politici deve comunicarlo al Segretario del Direttivo, il quale, nel primo momento utile, lo comunica ai Soci. L'Assemblea, può revocare il componente.

5 Dipartimenti

5.1 Descrizione generale

- 1. Nell'intento di agevolare la gestione e amministrazione sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
 - (a) Relazioni Istituzionali;
 - (b) Gestione Interna;
 - (c) Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT);
 - (d) Eventi e Partnership;
 - (e) Social Media Management e Marketing;
- 2. Ciascun dipartimento è amministrato, per un anno, da un Capo di Dipartimento.
- 3. Ciascun Capo di Dipartimento può nominare e revocare un Vicario che lo sostituisca in ogni caso egli non possa adempiere alle sue funzioni.
- 4. Ciascun Capo di Dipartimento può avvalersi di collaboratori identificati come volontari ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.
- 5. Ciascun Socio Attivo può assumere il ruolo, al massimo, di Capo di due Dipartimenti in contemporanea, con obbligo di nomina di un Vicario in entrambi i dipartimenti.
- 6. In caso di vacanza della carica di Capo di Dipartimento e del Vicario, il dipartimento è retto ad interim dal Vicepresidente del Direttivo o da un suo delegato scelto tra i Soci Attivi.
- 7. Contestualmente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Direttivo tutti i Capi di Dipartimento sono considerati dimissionari e rimangono in carica fino all'elezione del rispettivo successore. Il Direttivo si riunisce entro tre giorni dalla sua elezione per l'elezione dei Capi di Dipartimento non eletti in sede di Assemblea Elettiva.
- 8. Ogni cambiamento nei ruoli è notificata ai Soci dal Segretario del Direttivo entro tre giorni dall'avvenimento.

5.2 Gestione Interna

Il dipartimento Gestione Interna è responsabile della comunicazione interna all'associazione e nel Network. Svolge i seguenti compiti:

- 1. Coordina i Capi Admin, e con l'ausilio di questi, gli Admin nell'ordinaria gestione del Network;
- 2. Tiene il registro degli Admin;
- 3. Tiene il registro dei gruppi;
- 4. Si occupa dell'espansione e reclutamento di nuovi Admin, e con l'ausilio di questi, i volontari.

5.3 Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT)

Il dipartimento si occupa del:

- 1. Coordinamento dei team che sviluppano progetti utili agli scopi Sociali;
- 2. Supporto tecnico IT (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: funzionamento bot di moderazione dei gruppi, sito web, pagine Social, ...).

5.4 Relazioni Istituzionali

Il dipartimento si occupa di:

- 1. Essere interlocutore di riferimento per Liste di Rappresentanza, Club Dipartimentali e Associazioni Riconosciute dal Politecnico di Milano;
- 2. Essere interlocutore di riferimento tra terzi, ma interni al Politecnico di Milano, ed il Direttivo;
- 3. Gestire suggerimenti da esterni per migliorare il Network.

5.5 Eventi e Partnership

Il dipartimento si occupa di:

- 1. Organizzare e gestire gli eventi del Network;
- 2. Organizzare e gestire banchetti dell'associazione all'interno o all'esterno dell'Ateneo;
- 3. Avviare e gestire collaborazioni con terzi.

5.6 Social Media Management e Marketing

Il dipartimento si occupa di:

- 1. Gestire i Social Media del Network;
- 2. Pubblicizzare il Network;
- 3. Gestire il volantinaggio;
- 4. Rispondere a matricole nei periodi di maggior richiesta di informazioni in collaborazione con il Dipartimento Gestione Interna;
- 5. Gestire il reparto grafico del Network;
- 6. Curare l'immagine del Network.

5.7 Ulteriori Dipartimenti

Con RISL di cui all'articolo 8 è possibile istituire altri Dipartimenti rispetto al presente capo.

6 Regolamento interno Collegio dei Probiviri

6.1 Funzionamento

6.1.1 Note generali

- 1. Il Collegio è presieduto e convocato dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
- 2. Il Collegio si può riunire sia in presenza che in videoconferenza.
- 3. Il Collegio dei Probiviri si riunisce non prima di tre giorni dalla data di emanazione della convocazione.
- 4. Il Collegio discute gli argomenti per cui è stato convocato nell'ordine in cui sono inseriti all'ordine del giorno. Per ogni punto il Presidente, o un Probiviro da lui delegato, procede con una relazione lasciando poi spazio ad una discussione. Qualora prevista si procede alla votazione. il Presidente dichiara poi chiuso il punto all'ordine del giorno. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno si chiude la seduta.
- 5. Le sedute del Collegio sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei componenti arrotondata all'intero più vicino. Qualora non si raggiunga tale maggioranza il Presidente riconvoca la seduta entro il settimo giorno successivo e per questa non vi è vincolo di presenti.
- 6. In caso di parità nel Collegio prevale il voto del Presidente o di suo facente funzioni.
- 7. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di richiedere ogni documento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni al Segretario del Direttivo. Il Segretario del Direttivo fornisce i documenti richiesti entro i successivi dieci giorni. Se il Collegio è in attesa dei documenti ha facoltà di sospendere qualsiasi decisione nell'associazione fino al giorno successivo alla ricezione degli stessi, per un massimo di una volta per decisione.
- 8. Il veto di cui comma 5 articolo 18 dello Statuto può essere superato se e solo se sia il Direttivo sia l'Assemblea approvino una mozione in tal senso a maggioranza assoluta. Il Collegio dei Probiviri non può opporsi ai risultati delle votazioni del Consiglio Direttivo né all'assegnazione delle cariche interne.

6.1.2 Partecipazione a distanza ai Collegi

- 1. Ciascun componente del Collegio ha diritto, qualora il Collegio sia stato convocato in presenza, di fare istanza al Presidente del Collegio entro ventiquattro ore dai lavori del Collegio per poter partecipare a distanza.
- 2. Il Presidente, compatibilmente con l'ordine del giorno e con il tipo di seduta, e in conformità a Statuto e Regolamento Interno, accetta o meno l'istanza del Probiviro, comunicandolo prima dell'inizio dei lavori del Collegio. Se non perviene risposta l'istanza è da considerarsi respinta.

6.2 Composizione

6.2.1 Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero minimo di tre sino ad un massimo di nove persone.

6.2.2 Durata in carica

- 1. Il singolo Probiviro dura in carica tre anni (prorogabili a cinque anni previa deliberazione dell'Assemblea), decorrenti dall'elezione. Allo scadere del mandato di un Probiviro non è necessario procedere all'elezione di uno nuovo salvo che non sia inferiore al limite minimo di componenti.
- 2. Il Probiviro che durante il mandato cessa dalle sue funzioni è rieleggibile, purché non siano decorsi tre anni (prorogabili a cinque anni previa deliberazione dell'Assemblea) dalla sua prima elezione. Qualora tale termine avvenga nel corso di un mandato il Probiviro cessa dall'incarico il giorno stesso dalle sue funzioni.
- 3. Il Probiviro che non si presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte di fila, purché decorsi tre mesi tra la prima e la terza, cessa dall'incarico e ne è data comunicazione dal Presidente del Collegio al Segretario del Direttivo. Comprovati motivi di lavoro, salute o studio sono sempre accettati e vanno presentati al Segretario del Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla seduta.

6.2.3 Dimissioni

- Le dimissioni da Probiviro sono presentate al Presidente del Collegio, al Presidente del Direttivo e al Segretario del Direttivo e hanno efficacia dal momento in cui sono presentate.
- 2. Non è richiesta l'accettazione di nessuno e non è necessario convocare un'Assemblea dei Soci. Le dimissioni sono notificate anche ai Soci.

6.2.4 Revoca

1. L'Assemblea può revocare uno o più Probiviri mediante mozione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti. In tal caso il Probiviro cessa immediatamente dall'incarico e, se nella medesima mozione è indicato un sostituto, questo è immediatamente proclamato eletto.

6.2.5 Integrazione

- L'Assemblea può integrare il Collegio dei Probiviri eleggendo membri tramite mozione, contenente il nominativo dei Probiviri da eleggere, approvata a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso il numero complessivo di Probiviri non può essere superiore a nove.
- 2. Qualora il limite massimo sia stato raggiunto e in caso di approvazione della mozione al Probiviro più anziano viene chiesto di lasciare l'incarico entro tre giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto decade il Probiviro indicato nella mozione.

6.2.6 Espulsione

1. Il Collegio può espellere uno o più Probiviri mediante mozione approvata a maggioranza dei tre quarti dei componenti. In tal caso il Probiviro cessa immediatamente dall'incarico e l'Assemblea dei Soci è convocata entro tre giorni e si riunisce entro il limite temporale di cui articolo 2 dello Statuto per procedere all'elezione di un nuovo Probiviro seguendo le disposizioni per le elezioni generali. La singola mozione può contenere solo un nominativo.

6.2.7 Scioglimento

- L'Assemblea, con mozione approvata a maggioranza dei due terzi dei Soci, può sciogliere il Collegio dei Probiviri convocando delle elezioni generali del Collegio. Nella medesima mozione è indicato il numero di seggi che sarà inizialmente assegnato.
- 2. Il Collegio è altresì sciolto quando vengono presentate le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o quando scenda sotto il numero minimo di componenti. In tal caso il Segretario del Direttivo annuncia lo scioglimento ai Soci.
- 3. In tali casi il Collegio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.
- 4. Il Collegio dei Probiviri non può opporsi al suo stesso scioglimento.

6.3 Cariche interne

6.3.1 Cariche interne

- 1. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Segretario del Collegio che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il loro mandato non è prorogabile.
- 2. Qualora il Presidente o il Segretario siano impossibilitati nello svolgere tutte le loro rispettive funzioni esse sono esercitate rispettivamente dal Probiviro più anziano (anche chiamato Decano del Collegio dei Probiviri) e dal Probiviro più giovane.

6.3.2 Elezioni interne

- 1. Trenta giorni prima che scada il termine il Decano del Collegio convoca il Collegio, che si riunisce non prima di quindici giorni dalla convocazione ma entro i successivi venticinque, per l'elezione del Presidente e del Segretario.
- 2. Se il Decano ha intenzione di candidarsi il ruolo spetta al secondo più anziano e così via.

6.3.3 Elezioni interne per cessazione dalla carica

- 1. Qualora il Presidente o il Segretario cessino dall'incarico prima dello scadere del termine, il Decano convoca il Collegio entro tre giorni dalla vacanza della carica. Il Collegio si riunisce non prima di quindici giorni dalla convocazione ma entro i successivi venticinque.
- 2. Se il Decano ha intenzione di candidarsi il ruolo spetta al secondo più anziano e così via.

6.4 Incompatibilità

 Il ruolo di membro del Collegio dei Probiviri non è compatibile con l'incarico di membro del Direttivo di PoliNetwork.

6.5 Regolamento elettorale per le elezioni generali di un nuovo Collegio

6.5.1 Introduzione

- 1. Entro tre giorni dal sussistere delle condizioni per la convocazione delle elezioni generali di un nuovo Collegio, il Presidente del Direttivo convoca l'Assemblea, che si riunisce entro il limite temporale di cui allo Statuto, per l'elezione del nuovo Collegio.
- 2. L'Assemblea, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei Soci, fissa il numero dei componenti dello stesso.

6.5.2 Commissione Elettorale

- Contestualmente all'emanazione della convocazione il Direttivo procede al sorteggio su base volontaria della Commissione Elettorale, che è composta da tre Soci attivi di cui uno Presidente e uno Segretario. Se non sono presenti sufficienti volontari, si sorteggia tra tutti i Soci.
- 2. I membri della Commissione Elettorale non sono candidabili al Collegio dei Probiviri.
- 3. Qualunque membro della commissione elettorale può richiedere di essere sostituito previa comunicazione di un motivo valido. Sono considerati validi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, motivi di salute, lavoro, studio o la volontà di candidarsi al Collegio dei Probiviri. La sostituzione avviene per sorteggio. è possibile prevedere un elenco di sostituti che subentrano automaticamente.
- 4. Il Presidente della Commissione Elettorale presiede l'Assemblea in vece del Presidente del Direttivo.

6.5.3 Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea

- La Commissione si riunisce entro tre giorni dalla nomina per l'avvio delle operazioni elettorali. In tale riunione stabilisce i termini e le modalità per l'invio delle candidature, l'andamento dei lavori dell'Assemblea e la gestione degli eventuali ricorsi. La chiusura della finestra di candidatura non può essere prima di sette giorni dalla data di riunione dell'Assemblea.
- 2. La Commissione deve prevedere uno spazio, durante l'Assemblea, per la presentazione dei candidati assegnando a ciascun candidato equo tempo e un tempo non inferiore a cinque minuti. Successivamente deve essere previsto uno spazio per le domande ai candidati da parte dei Soci.
- 3. Se la Commissione lo prevede può essere concesso un periodo di riflessione di massimo due ore e dopo tale periodo si procede alla votazione. Dopo la chiusura della votazione si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
- 4. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei seggi da assegnare.
- 5. Con la proclamazione degli eletti avviene il passaggio di consegne fra il Collegio uscente e quello eletto, che è automaticamente convocato per l'elezione del suo Presidente e Segretario.

6.5.4 Durata in carica Commissione e gestione ricorsi

- 1. La Commissione Elettorale rimane in carica per la gestione degli eventuali ricorsi che devono essere presentati entro quindici giorni dalla data di riunione dell'Assemblea.
- 2. La Commissione si esprime sui ricorsi entro i successivi trenta giorni.
- 3. Con l'esaurimento dei ricorsi o l'assenza dei medesimi la Commissione si scioglie automaticamente.

7 Network

7.1 Invio di materiale nel Network

- 1. È sempre permesso chiedere la trasmissione dei messaggi ufficiali, attraverso i gruppi, da parte del Politecnico di Milano. i messaggi, la cui origine deve essere comprovata e verificata, devono essere prima trasmessi al Direttivo e al Capo Dipartimento della Comunicazione Esterna. Quest'ultimo decide entro dieci giorni a riguardo. In caso contrario è da intendersi respinta.
- 2. Le associazioni e le liste di rappresentanza accreditate presso il Politecnico di Milano devono seguire le indicazioni stabilite da apposito RISL di cui articolo 8 del presente.
- 3. Il mancato rispetto delle procedure di cui al regolamento attuativo comporta l'espulsione dai gruppi in cui è stato commesso oppure dall'intero Network.

7.2 Sanzioni

- 1. Il mancato rispetto delle regole del Network comporta le seguenti sanzioni:
 - (a) **ammonizione** o warn;
 - (b) **ban**: avviene automaticamente dopo ripetute ammonizioni o direttamente in caso di gravissimi comportamenti. Comporta l'esclusione da uno o più gruppi gestiti dall'associazione;
 - (c) **retrocessione**: decadenza dai ruoli o funzioni svolte. Nel caso di membri del Direttivo comporta la convocazione, da parte del Collegio dei Probiviri, di un'Assemblea dei Soci Attivi per discutere della revoca del componente. Nel caso di Soci Attivi comporta la decadenza dal ruolo.
- 2. Ulteriori disposizioni sono sancite mediante appositi RISL.

8 Emanazione dei regolamenti di secondo livello (RISL)

8.1 Introduzione

- 1. Il Direttivo può emanare regolamenti (chiamati "regolamenti interni di secondo livello" o RISL), che devono essere conformi allo Statuto e al presente Regolamento interno (chiamato anche regolamento interno di primo livello), per attuare e disciplinare le attività dell'Associazione e quanto non regolamentato da Statuto e dal presente regolamento.
- 2. L'Assemblea può emanare RISL a maggioranza semplice su proposta di un Socio.
- 3. Ogni regolamento di secondo livello è gerarchicamente inferiore rispetto al regolamento interno di primo livello, che a sua volta è gerarchicamente inferiore rispetto allo Statuto di PoliNetwork.
- 4. Ogni regolamento di secondo livello è gerarchicamente allo stesso livello rispetto ad un altro regolamento di secondo livello.

8.2 Richiesta di discussione

- 1. I regolamenti sono notificati ai Soci e al Collegio dei Probiviri e vengono discussi in forma asincrona oppure in Assemblea.
- 2. Il Direttivo all'unanimità e in caso d'urgenza può fare entrare in vigore il regolamento contestualmente alla notifica dell'emanazione. Qualora un Socio o il Collegio lo richiedano il regolamento è discusso in forma asincrona o in Assemblea.
- 3. Nel caso in cui sia presentata una richiesta di discussione del regolamento il Presidente del Direttivo convoca, entro tre giorni dalla richiesta, l'Assemblea dei Soci che si riunisce entro il limite temporale di cui allo Statuto.
- 4. Come previsto dallo Statuto hanno diritto di voto solo i Soci attivi.
- 5. L'Assemblea vota le eventuali modifiche presentate e successivamente vota articolo per articolo e infine vota sulla proposta di coordinamento formulata del Segretario. Il regolamento così approvato sostituisce il regolamento emanato dal Direttivo ed entra immediatamente in vigore.
- 6. Il voto contrario su una o più proposte non obbliga il Direttivo a dimettersi.
- 7. Il Segretario del Direttivo è delegato a effettuare modifiche per correggere eventuali errori ortografici, di battitura o grammaticali purchè la correzione sia fatta in modo da non alterare il significato del testo. Avverso tali modifiche è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che deliberano entro il limite temporale di cui allo Statuto.

8.3 Raccolta dei Regolamenti interni di secondo livello

- 1. Al fine di favorire una maggiore trasparenza, è compito del Segretario redigere, aggiornando con cadenza almeno semestrale, una Raccolta dei regolamenti interni di secondo livello (RRISL). La RRISL contiene solamente i RISL in vigore alla data di emanazione prevedendo una parte per i RISL non ancora in vigore.
- 2. L'emanazione di una versione della RRISL è contestualmente notificata ai Soci, al Collegio dei Probiviri e al Direttivo.
- 3. Contro una versione della RRISL è ammesso ricorso motivato al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla sua emanazione.
- 4. Prima di procedere all'emanazione di un RISL il Segretario procede ad aggiornare la RRISL qualora non sia già stata aggiornata nei sei mesi precedenti.
- 5. Con l'emanazione di una nuova versione della RRISL sono abrogate le precedenti.

8.4 Divieto di modifica puntuale

Al fine di garantire una maggiore semplicità è obbligatoria l'abrogazione dei regolamenti precedenti e l'emanazione di nuovi contestualmente all'emanazione di regolamenti che modificano i precedenti. Ogni volta che ciò avviene, è inoltre obbligatorio redigere un documento che evidenzi soltanto le differenze tra i due regolamenti. Tale documento non ha valenza ufficiale e non sussistono obblighi di conservazione, così come per le versioni precedenti di ogni regolamento.

8.5 Obbligo di aggiornamento generale

- 1. Ogni cinque anni, partendo da cinque anni dall'emanazione dell'Atto Costitutivo, il Direttivo, anche con l'ausilio di un tavolo di lavoro formato da Soci o da membri del Collegio dei Probiviri che si rendono disponibili, procede all'analisi della RRISL con l'obiettivo di aggiornare o abrogare i vari documenti.
- 2. Il tavolo di lavoro o, se non previsto, il Direttivo, relazionano all'Assemblea che è automaticamente convocata per discutere la relazione.
- 3. Su votazione a maggioranza semplice del Direttivo è possibile anticipare o posticipare di massimo sei mesi la data di cui comma 1.

9 Modifiche al Regolamento

- 1. Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza dei due terzi dei Soci attivi, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
- 2. Se il Collegio dei Probiviri all'unanimità si oppone alle modifiche, l'Assemblea può approvarle solo a maggioranza dei tre quarti, anche se il Collegio dei Probiviri modifica la sua posizione.
- 3. Il Direttivo propone le modifiche al presente regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10 Disposizioni transitorie

Ai fini di una migliore gestione nei primi tempi dell'attività associativa, si è reso necessario stendere alcune disposizioni transitorie, qui sotto elencate:

- 1. Coloro i quali rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - (a) hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo
 - (b) sono stati membri del primo Direttivo eletto nella prima Assemblea.

potranno essere rieletti nel Direttivo ancora due volte in deroga al vincolo di cui al punto 4.2.2 del presente regolamento. Ad essi non si applicano inoltre il punto 4.2.3, l'articolo 4.7 del presente regolamento.

- 2. Le elezioni del Collegio dei Probiviri sono convocate entro un anno dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.
- 3. Per la prima elezione dei Soci attivi di ogni corso di laurea (CCS) di cui all'articolo 2.4, la nomina spetta al Capo Dipartimento Gestione Interna.
- 4. In sede di prima elezione del Collegio dei Probiviri si procede comunque all'elezione dello stesso anche in caso il numero di candidati sia minore a tre. In tal caso gli eletti dovranno essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei Soci.
- 5. I Soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo sono Probiviri di diritto, salvo rinuncia. Il loro incarico inizia dalla cessazione di eventuali incompatibilità.

11 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.